



COMUNE DI CASALEONE

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

AFFARI GENERALI SEGRETERIA CULTURA SERVIZI SOCIALI
Ufficio: SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 73 **del 15-03-2022**

Reg. Settore 18

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE AVV.
ALESSANDRO BRAGA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -
COD. CIG: Z15359025E

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO CHE:

-il Personale del Comando di Polizia Locale del Comune di Casaleone (VR) elevava due violazioni a carico dell'obbligato in solido, sig.ra B.V.:

1) n. 56S/2017/V prot. 596 del 19/05/2017 ai sensi dell'art. 173 c.2 e 3 bis del Codice della Strada, poiché durante la marcia il conducente del veicolo sopra indicato circolava facendo uso di apparecchio radiotelefonico;

2) n.122U/2017/V prot. n. 767 del 25/08/2017 ai sensi dell'art. 126 bis c.2 per omessa comunicazione dei dati del conducente relativo al verbale di cui al punto 1);

-In relazione al verbale 56S/2017/V prot. 596 del 19/05/2017 non è stato possibile la contestazione immediata perché l'agente verbalizzante era impegnato nella gestione manuale dell'impianto semaforico sito all'intersezione in occasione dell'entrata degli scolari mentre il verbale n.

122U/2017/V prot. n. 767 del 25/08/2017 veniva redatto a seguito dell'accertamento degli atti d'ufficio;

-Dall'estrazione del programma gestionale in dotazione al Comando di Polizia Locale denominato "Concilia Service" di Maggioli Spa risultavano i seguenti dati:

- lo stato del verbale n. 56S/2017/V prot. 596 del 19/05/2017 risultava "notificato" in data -17/06/2017, ossia non pagato (doc.2);
- lo stato del verbale n. 122U/2017/V prot. n. 767 del 25/08/2017 risultava "pagato parzialmente";

DATO ATTO CHE ai sensi dell'articolo 202 del Codice della Strada, le obbligazioni sorte in forza dei due verbali costituiscono titolo per l'esecuzione coattiva, e le stesse risultavano scadute la prima in data 16/08/2017 mentre la seconda in data 05/11/2017,

VISTO CHE i crediti risultanti dai titoli sopra indicati sono divenuti certi, liquidi e esigibili;

CONSIDERATO che con Determinazione n. 118 del 17/04/2019 e ss.mm.ii del Funzionario Responsabile del Comune di Casaleone (VR), Abaco Spa, iscritta al n. 56 dell'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie delle province e dei comuni, veniva incaricata come concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate del Comune di Casaleone (VR);

VISTO che in esecuzione del rapporto di concessione in essere, il Comune di Casaleone (VR) trasmetteva il ruolo ad Abaco Spa, in data 21/05/2021 che procedeva alla riscossione coattiva dei Verbali CDS n. 56S/2017/V prot. 596 del 19/05/2017 e n.122U/2017/V prot. n. 767 del 25/08/2017;

PRESO ATTO che avverso l'ingiunzione di pagamento n. 26005 del 10.06.2021, notificata via mail da Abaco S.p.a. il 27.10.2021 di € 1.249,26= (milleduecento quarantanove//26) propone opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c la Sig.ra B.V., chiedendone l'annullamento per illegittimità della richiesta, per nullità delle notifiche dei verbali, per mancata indicazione della base di calcolo, per illegittimità delle maggiorazioni di cui all'art. 27 c. 6 Legge n. 689/81;

RITENUTO necessario ed opportuno costituirsi nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., in quanto si ritiene infondata in fatto e in diritto la pretesa vantata dall'opponente affidando l'incarico ad un professionista esterno, essendo l'ente sprovvisto di avvocatura;

RICHIAMATA la vigente disciplina in materia di incarichi esterni affidati dagli enti locali:

- in particolare, art. 7 comma 6 del Decreto legislativo n. 165/2001 che prevede che le Amministrazioni Pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possano conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
- Determinazione Settore AFFARI GENERALI SEGRETERIA CULTURA SERVIZI SOCIALI n. 73 del 15-03-2022 - COMUNE DI CASALEONE

coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

RICHIAMATI altresì, con riferimento all'affidamento di incarico per il patrocinio legale dell'Ente, i seguenti atti di indirizzo:

-lettera circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 15/03/2005;

-linee di indirizzo e criteri interpretativi in materia di affidamento d'incarichi di studio, ricerca e consulenza dettate dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, n. 6/CONTR/05 che espressamente escludono dall'applicabilità degli stringenti vincoli tecnico-giuridici relativi agli atti di affidamento di incarichi esterni gli incarichi per prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi od adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati (a); la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione (b); gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione (c);

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", art. 17 "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessioni di servizi" che prevede che le disposizioni del Codice non si applicano agli appalti ed alle concessioni di servizi – lett."d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 (Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee), e successive modificazioni in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali:

- 1.1) in un arbitrato o in una conciliazioneomissis;
- 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
- 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
- 3)omissis ;
- 4) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri

VISTE le Linee Guida n. 12 “Affidamento di servizi legali” approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), n. 907 in data 24 ottobre 2018, atto di regolazione ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, finalizzato a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per l'esatta individuazione delle tipologie di servizi legali rientranti nell'elenco di cui all'articolo 17 e di quelle rientranti nella categoria di cui all'Allegato IX, e per le modalità di affidamento di tali servizi;

CONSIDERATA l'assenza, nell'ambito della struttura comunale, di un ufficio legale e di convenzioni per l'utilizzo dell'ufficio legale di altri enti del territorio che lo abbiano appositamente istituito e, quindi, l'impossibilità di impiegare il personale interno dell'Ente;

RITENUTO pertanto di avvalersi della prestazione professionale di un legale di fiducia dell'Ente;

VISTO in particolare il preventivo di spesa inviato dall'Avv. Braga Alessandro – con studio in Cerea in via XXV Aprile, n. 43 cap.37053, PARTITA IVA n. 04160880235, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 2058 in data 23.02.2022 per una spesa lorda onnicomprensiva di euro 979,07=;

CONSIDERATO pertanto che risulta necessario impegnare la somma onnicomprensiva di €979,07= all'intervento 01.02-1.03.02.11.006 cap 59 “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del redigendo bilancio di previsione 2022/2024, E.F. 2022 che presente una congrua disponibilità;

PRESO ATTO che il CIG dell'intervento è il seguente: - COD. CIG: **Z15359025E**

VISTO il “Regolamento Comunale per l'acquisizione di servizi e forniture di beni da eseguirsi in economia”, approvato con D.C.C. 47 del 30/06/2009 e modificato con D.C.C. n. 31 del 24.08.2012;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.lgs.118/2011 e successive modificazioni;

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato4.2 del D.lgs. 118/2011);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 24/12/2021 pubblicato in GU n.309 del 30-12-2021 con il quale è stato disposto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;

DATO ATTO che con il sopracitato Decreto è confermata l'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio sino al 31 marzo 2022;

RICHIAMATO l'art.163 del D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 5 che precisa: "nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti."

VISTO l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024;

DATO ATTO che la spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto trattasi di spesa per tutelare gli interessi economici dell'ente in sede giurisdizionale;

VISTI:

- il Decreto prot. n. 12113 in data 29.10.2021 con il quale il Sindaco ha individuato l'Istruttore Direttivo dott.ssa Silvia Prosdociami quale Responsabile del Settore Affari Generali-Segreteria-Servizi Sociali e Cultura;

-il Decreto prot. n. 5565 in data 20/05/2019 con il quale il Sindaco ha individuato l'Istruttore Direttivo Dott.ssa Roberta Farinazzo, quale Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

ATTESO che nel richiamato decreto sindacale sono altresì individuati i Responsabili sostituiti in caso di temporanea vacanza, assenza od impedimento del Responsabile del Settore, di sospensione della prestazione lavorativa, contrattualmente o legislativamente riconosciute, di revoca dell'incarico di posizione organizzativa nelle more di nuova definizione della mappatura delle responsabilità, nonché in ipotesi di conflitti di interessi e salvo diversa determinazione in merito all'assetto delle responsabilità gestionali adottata dalla Giunta Comunale;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi che possano incidere sul presente provvedimento;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare l'incarico di assistenza legale per l'attivazione di un procedimento giurisdizionale di opposizione avverso ingiunzione di pagamento ex art. 615 c.p.c.;
3. di assumere l'impegno di spesa a favore dell'Avv. Braga Alessandro – con studio in Cerea in via XXV Aprile, n. 43 cap.37053, PARTITA IVA n. 04160880235, per la somma di €979,07= **CIG: Z15359025E** con la seguente imputazione: cap. 59 denominato spese per liti, arbitraggi e risarcimenti del redigendo bilancio 2022/2024, E.F. 2022, codice di bilancio 01.02-1.03.02.11.006;
4. di dare atto che l'atto sopra esteso è conforme alle normative vigenti, è idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico generale ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati, rispetta i termini previsti, ottempera agli obblighi normativi, l'istruttoria compiuta è pertanto regolare anche in ordine alla correttezza del procedimento amministrativo seguito ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del vigente Regolamento di contabilità e dei controlli interni, ed in particolare di regolarità amministrativa;
5. di trasmettere al Responsabile del servizio finanziario il presente provvedimento per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;
7. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva a seguito del visto di regolarità contabile e che sarà successivamente pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi;
8. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Consulenti e collaboratori".

Il Responsabile

F.to Prosdocimi Silvia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 16-03-2022.

Impegno N. 83 del 16-03-2022 a Competenza CIG Z15359025E		
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.11.006 Patrocinio legale		
<i>Capitolo</i>	<i>59 Articolo</i>	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI
<i>Causale</i>	AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE AVV. ALESSANDRO BRAGA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: Z15359025E	
<i>Importo</i>	2022	€. 979,07
<i>Beneficiario</i>	2850 AVV. BRAGA ALESSANDRO	

Il Responsabile
F.to Farinazzo Roberta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI CASALEONE li

L' INCARICATO
F.to Prodocimi Silvia